APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, AI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 6

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

Versione in vigore dal 1 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-4-della-legge-29-dicembre-1988-n-544-ai/art-6-fondo-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it